

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 20 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI – Componenti supplenti: Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

2) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO – DIRETTORE SPORTIVO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dal Sig. Buffone Giorgio:

- Respinge l'appello del Ravenna Calcio S.r.l. e dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da Sig. Buffone Giorgio e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO/ATTO DI INTERVENTO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. NEL RICORSO PROPOSTO DAL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. dichiara ammissibile l’intervento come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia.

4) RICORSO /ATTO DI INTERVENTO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. NEL RICORSO PROPOSTO DAL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. dichiara ammissibile l’intervento come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno).

II Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI – Componenti supplenti: Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo Catania – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. TESTA LEONARDO MATRICOLA N. 2.662.843

La C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Testa Leonardo sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 20 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete